



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 54 BIS DEL 29/01/2015

RIFERIMENTI

Proponente
Affari Generali-
Personale

OGGETTO

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 16/04/2013.
Istituzione dell'ufficio per la gestione delle funzioni di Centrale Unica
di Committenza, per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di
lavori pubblici, e contratti. Determinazioni.



Il giorno 29/01/2015, in Modugno, presso la sede municipale, il Commissario Straordinario, Prefetto Mario Rosario Ruffo, con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, conferitigli con D.P.R. del 29 settembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014 e con l'assistenza del Segretario Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MONICA CALZETTA

Oggetto: Deliberazione del Commissario Straordinario n.35 del 16/04/2013. Istituzione dell'ufficio per la gestione delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori pubblici, e contratti. Determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 23-ter, comma 1, testualmente prevede: *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma."*;
- l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006 definisce la centrale di committenza come "amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori";
- l'art. 13 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano Straordinario contro le mafie" promuove l'istituzione della Stazione Unica appaltante (S.U.A.) per assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

Considerato che:

- attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- la costituzione di un'unica centrale di committenza e degli appalti è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

Atteso che:

- La Regione Puglia, per razionalizzare e risparmiare sull'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, ha promosso la centrale unica degli acquisti, individuando, con L.R. n. 37 del 1.8.2014, la società *in house* InnovaPuglia S.p.a. "soggetto aggregatore della Regione Puglia (SARPULIA), nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 445 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'articolo 33 del decreto Legislativo n. 163/2006";
- l'art. 20, comma 5, della suddetta legge regionale prevede che "il soggetto aggregatore può svolgere, previa stipulazione di apposita convenzione, le proprie attività in favore dei seguenti soggetti:
 - a) enti e agenzie regionali;
 - b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni associazioni;
 - c) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui all'art. 32 del d.lgs. 163/2006";
- La Regione Puglia, con propria deliberazione di Giunta n. 2461 del 25/11/2014, nel dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014, ha approvato uno schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il medesimo Soggetto aggregatore e i soggetti di cui al citato comma 5.

Richiamato l'art. 23-ter, comma 1, della legge 114/2014 che ha imposto l'obbligo della centralizzazione dei procedimenti d'appalto, definitivamente disposto per i servizi e le forniture con decorrenza al 1° gennaio 2015, mentre per i lavori a far data dal 1° luglio 2015;

Ritenuto:

- di dover aderire, per le motivazioni tutte innanzi esplicitate, alla convenzione per la disciplina delle modalità operative per l'utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore di cui alla predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 2461 del 25/11/2014;
- di istituire un apposito "Ufficio Contratti ed Appalti" per la gestione delle procedure di affidamento non assegnate al soggetto aggiudicatore di cui innanzi nonché per la gestione delle funzioni di Centrale Unica di Committenza di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 34, e 33, comma 3 bis, del D.lgs. 163/2006 che comprenderà anche le funzioni e attività connesse alla gestione dei contratti, al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali dell'ente;
- di dover incardinare, previa parziale modifica della macrostruttura del Comune di Modugno di cui alla deliberazione di Commissario Straordinario n. 35 del 16.04.2013, il neo Ufficio "Contratti ed Appalti" nell'ambito del Servizio 6 – Finanziario, al fine salvaguardare lo *ius postulandi* e rendere autonome ed imparziali le funzioni dell'avvocatura comunale con specifico riferimento ai rischi di corruzione connessi con la gestione degli appalti pubblici come individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- che le finalità innanzi indicate connesse anche alla natura autonoma dell'attività svolta dall'avvocatura comunale, anche sotto il profilo gerarchico, rispetto agli incarichi di direzione di struttura, l'assunzione diretta ed immediata, da parte del titolare della stessa, di una elevata responsabilità di prodotto e di risultato, la prevalenza dei contenuti di carattere professionale e personale rispetto alle funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, giustificano l'attivazione delle

procedure per l'istituzione delle posizioni organizzative di alta professionalità di cui all'art. 10 del CCNL del 22.01.2014;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dell'Ente, in quanto il personale che sarà incaricato di tale servizio è parte dell'Ente, e verrà assegnato nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti delle relative risorse finanziarie disponibili;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito;

Visto l'art. 3, comma 34 del D.Lgs. n. 163/2006;

Visto l'art. 33, comma 3bis del D.Lgs. 163/2006;

Visto il parere "favorevole per quanto di competenza", reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Servizio 1, Dott.ssa Beatrice Maggio, in data 27/01/2015;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di fornire i seguenti indirizzi:

- a) Aderire alla convenzione per la disciplina delle modalità operative per l'utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore della Regione Puglia (SarPULIA) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2461 del 25/11/2014 per l'acquisizione di lavori, beni e servizi e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Istituire, l'Ufficio Contratti e Appalti per la gestione delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro. non assegnate al soggetto aggiudicatore di cui al punto a);
- c) Di conseguenza, modificare parzialmente la macrostruttura di cui alla delibera 35/2013 incardinando l'ufficio contratti ed appalti all'interno del Servizio 6 Finanziario al fine di salvaguardare lo ius postulandi e rendere autonome e imparziali le funzioni dell'avvocatura comunale;
- d) Di fornire l'indirizzo ad avviare le procedure tese alla istituzione dell'alta professionalità da assegnare all'avvocatura comunale per le finalità di cui al punto c);
- e) Demandare al Segretario Generale l'adozione dei provvedimenti successivi con il supporto del Servizio 1 Affari Generali – Personale;
- f) Trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;
- g) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Monica Calzetta

Il Commissario Straordinario

Dott. Mario Rosario Ruffo

INNOVAPUGLIA SPA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE PUGLIA
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MODUGNO

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Tra

INNOVAPUGLIA SPA (C.F. _____), quale soggetto aggregatore della Regione Puglia, d'ora in poi SARPULIA rappresentata dal Presidente _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detta Società in forza della deliberazione assembleare n. _____ del _____ con sede legale in _____ domicilio: _____ indirizzo di posta elettronica: _____ indirizzo di posta elettronica certificata: _____ Fax _____

E

il COMUNE DI MODUGNO d'ora in poi Ente convenzionato rappresentato/a da _____ nato/a il _____ a _____ nella sua qualità di _____ autorizzato/a giusta _____ ad impegnare legalmente e formalmente con il presente atto per (Ente) il COMUNE DI MODUGNO
Codice Fiscale 80017070725
Partita IVA 03684810728
con sede legale in domicilio: Piazza del Popolo n. 16
indirizzo di posta elettronica: _____
indirizzo di posta elettronica certificata: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
Fax 080-5865262

PREMESSO:

CHE InnovaPuglia S.p.a., ai sensi della Legge Regionale n. 37 del 1 agosto 2014, art 20 comma 2, in attuazione dell'art. 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89, è stata designata soggetto aggregatore della regione Puglia (SARPULIA), nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

CHE attraverso lo strumento del soggetto aggregatore è possibile perseguire gli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuovere e sviluppare, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio;

CHE InnovaPuglia S.p.a. in qualità di soggetto aggregatore svolge, ai sensi della Legge Regionale n. 37 del 1 agosto 2014, art 20 comma 3, le attività di seguito elencate:

a) la stipula di convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e accordi

quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

b) la gestione dei sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

c) le procedure di gara, svolgendo le attività ed i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011, procedendo all'aggiudicazione del contratto;

d) la gestione dell'albo dei fornitori on line di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n.22;

e) lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

f) l'esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPULIA;

CHE il SArPULIA con i soggetti indicati all'art. 20 comma 5 della predetta Legge Regionale n. 37 del 1 agosto 2014, può svolgere le proprie attività previa stipulazione di apposita convenzione e secondo il piano tariffario, punti 1), 2) e 3), approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. _____ del _____

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1— Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.

ART. 2 — Oggetto ed attività del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia

1. Il SArPULIA presta le attività di seguito definite:

Servizio di stazione unica appaltante (SUA)	La SUA cura la gestione della procedura di gara, svolgendo le attività e i servizi di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 giugno 2011.
Servizio di Centrale di Acquisto Territoriale (CAT)	La centrale di acquisti accerta di concerto con la Regione Puglia i bisogni omogenei degli enti utilizzatori provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze
Servizio telematico EmPULIA	EmPULIA mette a disposizione degli utenti registrati i seguenti servizi integrati: A. il sistema regionale delle Convenzioni con possibilità di emissione di ordini a partire dai relativi cataloghi pubblicati (negozi elettronico); B. il Sistema dinamico di acquisizione; C. l'Albo <i>on line</i> dei Fornitori per beni, servizi e lavori; D. la gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria) con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull'offerta economicamente più vantaggiosa; E. la pubblicazione sul portale EmPULIA di gare svolte in modalità tradizionale (gare cartacee) con funzioni di archiviazione e ricerca di tutta la documentazione di gara.
Attività di committenza ausiliarie	Per tutte le attività sopraelencate, SArPULIA mette a

disposizione, su richiesta, agli Enti Convenzionati attività di assistenza/consulenza e addestramento.

ART. 3 — Programma di attività

1. Al fine di consentire l'aggregazione della spesa ed il dimensionamento dei servizi resi da SARPULIA, le attività di cui alla presente convenzione sono oggetto di una programmazione triennale concordata tra le parti e sono attuate secondo piani annuali stabiliti tra le parti stesse, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. SARPULIA provvede a registrare la scadenza dei contratti al fine di proporre gare associate tra gli enti convenzionati, sulla base delle scadenze individuate nella programmazione annuale come sopra stabilita.

2. In mancanza della programmazione di cui al comma 1, l'ente convenzionato può avvalersi dei servizi di SARPULIA, previo concordamento ed in relazione alle disponibilità residue rispetto ai servizi programmati. In particolare, l'accesso ai servizi è possibile secondo i seguenti termini e modalità:

a. L'ente convenzionato può chiedere a SARPULIA di aderire a convenzioni quadro e accordi quadro, o di avvalersi dei sistemi dinamici di acquisizione già in essere e per i quali vi sia la disponibilità di aprire a nuove adesioni senza ledere il prioritario interesse delle Amministrazioni/Enti per le quali le procedure sono state avviate su base programmata;

b. L'ente convenzionato può chiedere a SARPULIA di svolgere le attività ed i servizi di stazione unica appaltante per specifiche gare, previo concordamento dei tempi di indicazione e compatibilmente con le attività già previste nella programmazione in corso, inerenti lavori di importo pari o superiore a un milione e cinquecentomila euro e beni e servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 28, comma 1 lett. b, del D.Lgs. n. 163/2006 ;

c. L'ente convenzionato può chiedere a SARPULIA l'iscrizione al servizio telematico EmPULIA e di avvalersi dell'albo dei fornitori on line di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n.22 con le modalità riportate al successivo art. 7 — Adesione ad EmPULIA;

d. L'ente convenzionato può chiedere a SARPULIA di avvalersi di specifiche attività di consulenza e addestramento sull'uso dei servizi telematici, previo concordamento dei tempi di erogazione e compatibilmente con le attività già pianificate.

ART. 4 — Attività di stazione unica appaltante — attività di competenza di SARPULIA

1. SARPULIA, quando opera quale stazione unica appaltante, cura la fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, che va dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione definitiva della gara. In particolare, sono di competenza di SARPULIA le attività e i servizi di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 giugno 2011.

2. SARPULIA, completata la procedura di aggiudicazione, rimette copia integrale, in formato elettronico, del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente convenzionato ai fini degli atti consequenziali.

3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, SARPULIA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ente convenzionato, nonché dovrà inviare a quest'ultimo i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della conseguente pubblicazione sui siti informatici.

4. Il soggetto convenzionato è tenuto ad inviare a SARPULIA, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione, i piani annuali di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché quelli triennali dei lavori pubblici.

Art. 5 — Stazione unica appaltante — attività di competenza del soggetto convenzionato

1. Fermo restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza del soggetto convenzionato sia la fase che precede la predisposizione del bando (scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, capitolati tecnici ecc.) sia la fase che segue (stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, direzione esecuzione del contratto, contabilità, collaudo/verifica di conformità).

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente convenzionato:

a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 ss.mm., per le fasi diverse da quelle delegate alla centrale di committenza di cui al precedente art. 4;

b) le attività di individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;

c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

d) l'adozione della determina a contrarre;

e) la stipula del contratto d'appalto;

O l'affidamento dell'incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del progetto, direzione dei

lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;

g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;

h) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006.

3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che SARPULIA riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice; tali oneri devono essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

4. L'Ente convenzionato si impegna a provvedere direttamente al pagamento dell'importo dell'appalto

all'operatore aggiudicatario con le modalità ed i termini stabiliti nel contratto.

ART. 6 — Modalità di adesione alla SUA e alla Centrale di acquisto

1. Per accedere ai servizi di SUA, aderire alle convenzioni quadro, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisto, nonché consultare l'Albo dei fornitori on line di cui al r.r. 22/2008, l'Ente convenzionato deve obbligatoriamente registrarsi al Servizio telematico EmPULIA secondo le modalità riportate al successivo art. 7.

2. L'Ente convenzionato per l'adesione a specifiche iniziative di acquisto centralizzato di SARPULIA, quale a titolo di esempio l'adesione a convenzioni quadro, si impegna a nominare un proprio referente e a fornire a richiesta di SARPULIA, anche per il tramite del portale EmPULIA (www.empulia.it), i propri fabbisogni per beni e servizi. In mancanza di tali fabbisogni, l'Ente convenzionato potrà accedere ai servizi esclusivamente secondo le modalità previste al precedente art. 3, comma 2.

ART. 7 — Adesione ad EmPULIA

1. Per aderire ai Servizi EmPULIA l'Ente convenzionato deve obbligatoriamente nominare un proprio responsabile utilizzando il Modulo Responsabile Ente, Allegato sub lettera ..., ed accettare tutte le clausole

riportate nella Disciplina di utilizzo pubblicate sul portale EmPULIA (www.empulia.it).

2. SARPULIA provvederà entro 20 (venti) giorni lavorativi a registrare l'anagrafica dell'Ente e ad inviare al referente le credenziali di accesso. Il Responsabile Ente ha facoltà di registrare i singoli utenti Responsabili del procedimento degli acquisto tramite EmPULIA (RDA) relativi al proprio Ente, come disciplinato dall'art.

274 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

3. SARPULIA si riserva di definire limiti al numero di utenti registrati alla piattaforma per ciascun Ente convenzionato.

4. L'Ente convenzionato accetta il piano di assistenza e addestramento riportato nel piano tariffario di cui al successivo art. 8.

5. Nel caso di espletamento da parte dell'Ente convenzionato di procedura telematica, lo stesso è obbligato a pubblicare in ogni caso, entro 5 (cinque) giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva (o di mancata aggiudicazione), l'esito della procedura sul portale EmPULIA. In caso di ripetuto inadempimento nella pubblicazione, il relativo RDA, dopo infruttuoso avviso di sollecito, sarà segnalato per gli opportuni

provvedimenti al legale rappresentante dell'Ente di appartenenza.

6. Nel caso di cui al precedente comma, l'Ente convenzionato è tenuto altresì ad immettere nella piattaforma i dati relativi all'aggiudicazione definitiva, alla successiva contrattualizzazione, ovvero - in mancanza - la determinazione di non contrarre.

ART. 8 — Tariffario

1. L'Ente convenzionato si impegna a fornire a SARPULIA tutti i dati che permettono la corretta applicazione del piano tariffario (Allegato sub lettera ...), compilando la scheda anagrafica riportata in Allegato sub lettera ...

2. Le tariffe riportate nel piano tariffario si intendono onnicomprensive.

3. Le tariffe devono essere versate secondo le modalità previste dalla Regione Puglia.

4. La Giunta regionale si riserva di aggiornare periodicamente le tariffe di cui al presente articolo.

5. L'Ente convenzionato assume l'impegno di inserire negli atti di gara una clausola che prevede l'obbligo da parte dell'appaltatore di corrispondere alla Regione i compensi di cui al punto 4 del Piano tariffario alla stipulazione del contratto d'appalto; in caso di inosservanza, i compensi in questione saranno corrisposti dall'Ente convenzionato.

6. L'Ente convenzionato rimane responsabile in solido nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda nei termini stabiliti.

ART. 9 — Durata

1. La presente convezione ha durata di anni TRE dalla data della stipulazione, fatta salva la possibilità di recesso in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, da parte dell'Ente convenzionato (in caso di comprovata inadeguatezza dei livelli di servizio ottenuti o di non accettazione delle nuove tariffe di cui al precedente art. 8 comma 4) o di SARPULIA (in caso di limitatezza delle risorse allocate e di priorità nel soddisfacimento dei fabbisogni, ovvero per motivati inadempimenti dell'ente convenzionato alle disposizioni di cui alla presente, previo esperimento di contraddittorio con l'ente stesso).

2. La convenzione è automaticamente rinnovata, per altri anni TRE, in caso di mancata disdetta con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al termine di scadenza di cui al precedente comma 1, da parte dell'Ente convenzionato o di SARPULIA.

3. In caso di recesso o di disdetta, tutti i rapporti in essere tra le parti avranno effetto sino alla conclusione degli stessi.

ART. 10 — Contenzioso

1. Le spese relative al contenzioso, insorgente nelle fasi non di diretta competenza di SARPULIA, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ente convenzionato. In tutti gli altri casi, gli eventuali contenziosi saranno sostenuti da SARPULIA, fatte salve eventuali responsabilità comunque attribuibili ad atti di competenza dell'Ente convenzionato.

2. SARPULIA non assume alcuna responsabilità in caso di mancata formalizzazione del contratto di appalto da parte dell'ente convenzionato, quando opera come SUA ai sensi del precedente art. 4, ovvero in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore.

Art. 11 — Norme finali e transitorie

1. Le comunicazioni tra le parti per la gestione della presente convenzione avverranno a mezzo PEC

ovvero per il tramite della piattaforma EmPULIA.

2. Tutti i dati scambiati tra SArPULIA e l'Ente convenzionato inerenti i procedimenti ed i servizi di cui all'art. 2 saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del SArPULIA in qualità di Responsabile del trattamento dei dati.

3. Le parti prendono atto che la Regione Puglia potrà, in qualsiasi momento, apportare modifiche alle clausole della presente convenzione, fatta salva la facoltà da parte dell'Ente convenzionato di recedere entro 15 giorni dalla comunicazione delle modifiche contrattuali in caso di non accettazione.

Con la presente convenzione l'Ente intende aderire, secondo le modalità definite nella presente convenzione ai servizi erogati da SarPuglia e di seguito riportati:

SUA ☐ CAT ☐ EmPULIA ☐ Attività Ausiliarie ☐

Letto, confermato e sottoscritto.

(L'atto sarà firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente convenzionato e dal Legale Rappresentante di InnovaPuglia)



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - PERSONALE

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario n.35 del 16/04/2013. Istituzione dell'ufficio per la gestione delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori pubblici, e contratti. Determinazioni.

NOTE AGGIUNTIVE
PER QUANTO DI COMPETENZA

MODUGNO LI, 27/01/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA BEATRICE MAGGIO



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

Delibera Commissariale n.54 BIS del 29/01/2015

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 16/04/2013.

Istituzione dell'ufficio per la gestione delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori pubblici, e contratti. Determinazioni.

E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 05/02/2015 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE ALBO-NOTIFICHE
Dott.ssa Beatrice MAGGIO

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 05/02/2015

IL RESPONSABILE ALBO-NOTIFICHE
Dott.ssa Beatrice MAGGIO